

la Descrizione con la debita cognizione tanto rispetto alla quantità, e numero delle Persone, Nome, e Cognome, e soprano, e Nome del Padre, che tutte devono esser descritte dell'uno, e dell'altro Sesso dalli anni cinque in sù tanto Ecclesiastici, quanto Latci, Civili, Artisti, Fattori, Gastaldi, Masieri, Bisnenti, Pistori, Forneri, et etiam le famiglie Simionati, Busati, e Landi, et altre, cioè esenti, e non esenti, Privilegiati, e non Privilegiati, Soldati di Cerinide, etiam separati niuno eccettuato, o escluso fuorchè li Questuanti, che la maggior parte dell'anno vivono di Elemosina, che sono esclusi dal pagamento di questo Dazio; ed eccettuate pure le Religioni Capucine, Riformate, Carmelitane Scalze, come fu prescritto anteriormente all'anno 1796.

E perchè segua essa Descrizione con la dovuta esatta obbedienza ai Sovrani Comandi si sottopongono li Capitoli per la esecuzione di questo Dazio Macina vigenti prima dell'anno 1796., e che si vogliono dalla Sovrana Autorità eseguiti impreteribilmente in cadauna sua parte.

PER CIVILI.

Tutti niuno eccettuato li Fattori, Casaruoli, Fornasieri, Pistori, Osti, Mercanti, Negozianti, Ecclesiastici, e tutti quelli, che
aves-